

# STATUTO

## DELLA "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI RIFREDI - 1883"

### TITOLO I°

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1°

La Società di Mutuo Soccorso di Rifredi, ricollegandosi agli alti ideali di emancipazione sociale, di libertà e di democrazia, che ispirarono i fondatori della omonima Società di Mutuo Soccorso, si costituisce in Associazione assumendo la denominazione "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI RIFREDI - 1883" con sede in Firenze, via Vittorio Emanuele II nc. 303.

##### Art. 2°

L'Associazione si propone:

1. Di promuovere forme di solidarietà fra i soci assicurando loro l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo ed alla elevazione culturale.
2. Di sollecitare e promuovere un sano ed utile impiego del tempo libero.

A tali fini l'Associazione dovrà provvedere:

- a) A promuovere iniziative nel campo della cultura, della formazione, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago e del riposo rispondenti alle esigenze dei soci.
- b) A garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.
- c) A dare ospitalità, pur garantendosi il rispetto della propria autonomia e decisione, a qualsiasi organismo di qualunque tendenza politica, religiosa e sociale che ne faccia richiesta ed a rendere possibile qualsiasi manifestazione, purché organismo, principi e scopi, non siano incompatibili con la funzione sociale d'elevazione morale e materiale dei cittadini che l'Associazione si prefigge.

### TITOLO II°

#### DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL PATRIMONIO SOCIALE

##### Art. 3°

L'Associazione è costituita ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile con la forma legale dell'Associazione civile dei soci.

##### Art. 4°

I proventi che derivano dall'attività dell'Associazione, le quote sociali, i contributi, le erogazioni, patrimonio mobiliare ed immobiliare e quanto con i proventi possa essere acquistato, costituiscono il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale deve esclusivamente essere impiegato dall'Associazione per gli scopi previsti dalla sua istituzione.

Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

La distribuzione indiretta di utili è considerata tale al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) Cessione di beni e/o prestazioni di servizi a soci, partecipanti, amministratori, sindaci.
- b) Acquisto di beni e/o servizi da qualunque soggetto per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.
- c) Corresponsione di emolumenti individuali annui ad amministratori e sindaci per importi superiori a (uno) milioni di lire.
- d) Corresponsione di interessi passivi (per prestiti di ogni specie) superiori di 4 punti al TUS (tasso ufficiale di sconto) a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.
- e) Corresponsione di salari e stipendi a lavoratori dipendenti per importi superiori di quelli previsti dai contratti collettivi.

## TITOLO III°

### DELL' AMMISSIONE E DEI DIRTTTI E DOVERI DEI SOCI

#### Art. 5°

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età.

#### Art. 6°

I soci si distinguono in soci onorari e ordinari. La qualifica a socio onorario o l'ammissione a tale qualifica, è conferita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per particolari benemerenze e per essere valida deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci.

Il socio onorario gode di tutti i diritti previsti per i soci, ne osserva i doveri ed è esente dall'obbligo del pagamento delle quote sociali.

#### Art. 7°

(abrogato)

#### Art. 8°

Per l'ammissione a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) La domanda di ammissione deve contenere:
  - a) L'indicazione del nome, cognome, data di nascita, professione, residenza.
  - b) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- 2) La domanda deve essere firmata da due soci che non ricoprano carica sociale, che garantiscano sulla moralità ed onesta del richiedente.

#### Art. 9°

L'ammissione a socio viene deliberata in via provvisoria dalla Presidenza e ratificata poi dal Consiglio Direttivo a semplice maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione, comunicando all'interessato l'accoglimento o meno della domanda senza alcun impegno di motivazione. In mancanza di comunicazione al cuna entro quattro mesi dalla presentazione della domanda essa s'intenderà respinta. Venendo respinta la domanda due soci proponenti possono appellarsi contro tale decisione al Collegio dei Probiviri.

#### Art. 10°

I Soci hanno diritto:

- a) Di intervenire alle Assemblee con diritto di parola e di voto.
- b) Di essere eletti alle cariche sociali purché siano iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi.
- c) Di essere esonerati dal pagamento delle quote sociali e dei contributi per tutto il periodo di disoccupazione, conservando ogni e qualsiasi diritto spettante ai soci. La qualità di disoccupato deve essere dimostrata esibendo un documento valido. Uguale diritto spetta ai soci durante il periodo in cui prestano servizio militare o civile. In questi ultimi due casi il diritto decade alla data di congedo.

#### Art. 11°

I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento delle quote sociali e di eventuali contributi.
- b) All'osservanza dello Statuto dell'Associazione, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi sociali.

#### Art. 12°

I soci sono radiati quando:

- a) Non ottemperino alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione, al regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
- b) Si rendano morosi per un periodo superiore a dodici mesi nel pagamento delle quote sociali e dei contributi senza giustificato motivo.

I soci sono espulsi quando:

- c) Nella non ottemperanza a quanto previsto al comma a) del presente articolo, sia rilevata malizia, frode o dolo.
- d) Fomentino disordini nei locali dell'Associazione o dissidi fra i soci.
- e) Arrechino, in qualunque modo, danni morali e materiali, non involontari, all'Associazione verso la quale risponderanno anche per vie legali.

### **Art. 13°**

Il socio, al quale accada di avere controversia o dissidio con altro socio od organi sociali per questioni inerenti le disposizioni dello Statuto dell'Associazione, i regolamenti interni e deliberazioni prese dagli organi sociali, può ricorrere al Collegio dei Probiviri il quale, ascoltate le parti ed esperito ogni tentativo di comporre amichevolmente la questione con consensuale soddisfazione, qualora rilevi delle infrazioni alle norme del presente Statuto, deferirà la questione Consiglio Direttivo con proprio parere scritto per le eventuali sanzioni.

### **Art. 14°**

Il giudizio se il socio sia incorso in una delle condizioni previste dal precedente art. 12 competenza del Consiglio Direttivo il quale, prima di porre in atto le misure di radiazione espulsione può, ove lo ritenga opportuno in relazione alla gravità della mancanza, alle eventuali particolari condizioni nelle quali essa sia avvenuta, per incensurabilità od altro:

- a) decidere un richiamo verbale del socio.
- b) Inviargli una lettera di diffida.
- c) Sospendere il socio da tutti i suoi diritti per un periodo non superiore ad un anno.

### **Art. 15°**

La radiazione e l'espulsione sono decise dal Consiglio Direttivo: quest'ultima a maggioranza assoluta del Consiglio. Contro la decisione e ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, il giudizio del quale diventa inappellabile se conferma la decisione del Consiglio. In caso contrario il Collegio rimette al Consiglio il proprio parere verbalizzato per un riesame della decisione. Se il Consiglio riconferma la prima decisione, il Collegio dei Probiviri riprenderà in esame la questione deciderà in forma definitiva.

Solo i soci radiati potranno, presentando nuova domanda, essere riammessi osservando tutte le norme relative alle normali domande di ammissione senza così riacquistare diritti ad anzianità altro. Ciò comunque non potrà avvenire che per l'anno sociale successivo alla radiazione. generalità dei soci radiati od espulsi potranno rimanere affisse quindici giorni nei locali sociali. facoltà del Consiglio di rendere pubblica o meno anche la motivazione.

### **Art. 16°**

La qualità di socio, oltre che per i casi come sopra previsti, si perde per dimissioni, per morte o perdita delle capacità giuridiche. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e sono valide solo per l'anno sociale successivo a quello nel quale vengono presentate.

### **Art. 17°**

In ogni caso, ivi compreso quello di dimissioni, è tassativamente escluso il diritto dei SOCI al rimborso delle quote sociali.

## **TITOLO IV°**

### **DELLE QUOTE SOCIALI**

#### **Art. 18°**

Le quote sociali consistono in una quota annuale da corrispondersi anticipatamente secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

La quota del socio e intrasmissibile eccezion fatta "mortis causa". Tale quota non è in nessun modo rivalutabile.

Assieme alla quota sociale possono essere stabiliti particolari contributi inerenti l'attività delle varie Sezioni dell'Associazione.

L'entità della quota sociale e dei contributi e l'eventuale loro suddivisione sono proposti dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea generale ordinaria dei soci in sede di discussione e approvazione del bilancio. Stante la necessità della corresponsione anticipata delle quote sociali e dei contributi e l'inevitabile ritardo rispetto all'inizio del nuovo anno sociale, con il quale può essere tenuta l'Assemblea generale ordinaria dei soci, la decisione circa l'entità e le modalità di pagamento delle quote sociali e contributi viene assunta dal Consiglio Direttivo in via provvisoria salvo ratifica dell'Assemblea dei soci come detto avanti.

## **TITOLO V°**

### **DELLE ASSEMBLEE**

#### **Art. 19°**

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e sono formate dai soci tutti.

Le Assemblee possono, per decisione del Consiglio Direttivo, essere tenute anche aperte al pubblico sempre che sia garantito il regolare svolgimento dell'Assemblea e che il pubblico quindi non interferisca sui lavori dell'Assemblea stessa.

Su richiesta della maggioranza dei soci presenti, o quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea nel caso di eventuali provate irregolarità nello svolgimento dei lavori, il pubblico può essere escluso dalla partecipazione passiva dei lavori dell'Assemblea.

#### **Art. 20°**

Le Assemblee tutte devono essere convocate mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, avviso da affiggersi nei locali della Sede della Associazione almeno per quindici giorni consecutivi prima del giorno di convocazione. In caso di eccezionale urgenza, ma solo per le Assemblee straordinarie, il termine può essere ridotto a dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo può adottare qualunque misura (avvisi a domicilio, pubblicazioni sui giornali, manifesti od altro) atti a diffondere la convocazione e quindi la riuscita delle Assemblee.

#### **Art. 21°**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno e entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e cioè entro quattro mesi dal 31 Dicembre di ciascun anno.

Essa deve:

- a) Discutere ed approvare il rendiconto economico finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.
- b) Discutere ed approvare il programma del nuovo anno sociale ed il bilancio preventivo di massima, riferito a detto programma.
- c) Eleggere la Commissione Elettorale alla quale compete l'incarico di predisporre la elezione del Consiglio Direttivo e, se scaduto, del Collegio dei Sindaci secondo le norme indicate nel presente Statuto.
- d) Deliberare su quanto altro venga proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci durante lo svolgimento dell'Assemblea.

#### **Art. 22°**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata anche dalla indicazione degli argomenti da discutere, dal collegio dei Sindaci o da 1/10 dei soci. Quando si verifichi il caso che l'Assemblea straordinaria sia richiesta dal Collegio dei Sindaci o dai Soci, il Consiglio Direttivo deve farsi sollecito interprete della volontà espressa, e convocare l'Assemblea entro e non oltre un mese dalla data della richiesta curando che la scelta del giorno e dell'ora di convocazione favorisca la partecipazione dei soci all'Assemblea.

Net caso che il Consiglio Direttivo trascuri, senza fondato motivo accolto dai richiedenti la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria essa si intenderà automaticamente convocata nei locali sociali e valida alle ore 21 del 31° giorno dalla data della richiesta ed il Consiglio in carica dichiarato decaduto a tutti gli effetti e sostituito in tutte le funzioni da un Ufficio di Presidenza di almeno cinque Membri che Sara nominato in prima istanza dall'Assemblea straordinaria che procederà poi secondo le norme del presente Statuto alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23°**

Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie in prima convocazione non sono valide, se non intervengano, o non siano rappresentati, la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. I soci possono farsi rappresentare da altro socio nelle sole Assemblee ordinarie mediante delega scritta e depositata presso la Presidenza dell'Assemblea, tenendo presente che non si possono rappresentare però più di due soci assenti.

#### **Art. 24°**

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti. Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola col pagamento delle quote sociali e dei contributi obbligatori. Le votazioni, in generale, sono fatte per alzata di mano ma, su proposta del Presidente dell'Assemblea, o del Consiglio Direttivo ratificate dall'Assemblea, le votazioni possono essere fatte o per appello nominale o in forma segreta. A tutela dei diritti di libertà di espressione di voto da parte di eventuali minoranze, la votazione per appello nominale od in forma segreta, è obbligatoria se richiesta da almeno 2/10 dei soci presenti, ivi compresi in tal caso, Membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta dopo la discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno e prima della chiusura dell'Assemblea. In caso di nuova parità di voti l'Assemblea sarà aggiornata in altra data fissata dall'Assemblea stessa per procedere alla nuova votazione entro, comunque, 15 giorni dalla data in cui si è svolta la stessa Assemblea.

In tale intervallo di tempo il Consiglio Direttivo eventualmente scaduto, rimarrà in carica per la ordinaria amministrazione.

#### **Art. 25°**

Le deliberazioni tutte dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovranno essere affisse per un periodo di quindici giorni nella Sede dell'Associazione.

#### **Art. 26°**

I Membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni attinenti all'approvazione del bilancio e comunque nelle deliberazioni che riguardano il loro operato.

#### **Art. 27°**

Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono presiedute da un socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea sottopone a ratifica la sua proposta di nomina di un Segretario di Assemblea, che sarà incaricato di redigere il verbale dell'Assemblea. Il verbale dovrà obbligatoriamente contenere, oltreché gli estremi della validità dell'Assemblea, almeno il riassunto delle decisioni dell'Assemblea da sottoporre a ratifica della stessa al termine della seduta. In caso di mancata ratifica del verbale (che si avrà allorché la maggioranza dei soci presenti deliberi di non ratificare il verbale stesso) i soci che non intendono operare la ratifica dovranno apporre in calce al verbale la dizione non ratifico e la firma. Qualora tale disposizione non sia osservata dalla maggioranza dei soci che hanno deliberato di non ratificare, il verbale si intenderà ratificato dalla Assemblea.

## **TITOLO VI°**

### **NORME ELETTORALI**

#### **Art. 28°**

Nella Assemblea Generale Ordinaria dei soci all'uopo convocata, viene eletta una Commissione Elettorale di 5 (cinque) od al massimo di 7 (sette) membri scelti fra i presenti.

#### **Art. 29°**

La Commissione Elettorale:

- 1) Valuta e coordina i nominativi dei candidati proposti dalle vane tendenze sociali, al fine di formare una lista di candidati per il nuovo Consiglio Direttivo.
- 2) Stabilisce la data e il luogo delle elezioni e ne da annuncia almeno venti giorni prima del giorno di votazione.
- 3) 3) Provvede a dare annuncio della formazione delle liste dei candidati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le elezioni, specificando i giorni e l'orario delle votazioni.
- 4) Provvede all'organizzazione e vigila sulla regolarità delle operazioni elettorali.
- 5) Fa lo scrutinio dei voti in seduta pubblica.
- 6) Al termine delle operazioni di scrutinio, redigerà, firmandolo, un apposito verbale contenente il nome degli eletti ed i voti ottenuti da ciascun candidato, e lo depositerà in segreteria.
- 7) Da conoscenza al soci dei risultati ottenuti, mediante affissione nei locali della Sede sociale.
- 8) Comunica ai nuovi eletti con lettera firmata, la loro nomina e la data del loro insediamento.

#### **Art. 30°**

In caso di mancato accordo in seno alla Commissione Elettorale per la compilazione della lista dei candidati per il nuovo Consiglio Direttivo o per iniziativa di un gruppo di almeno 30 soci, è data facoltà di presentare più liste di candidati.

In tal caso le liste dei candidati devono:

- 1) contenere il nome, cognome, età, professione e residenza dei candidati.
- 2) essere firmate in modo leggibile oltreché dai presentatori anche dai candidati sotto la dizione di preventivo assenso.
- 3) essere presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 4) non comprendere un numero di candidati superiore al doppio di quelli da eleggere per il Consiglio Direttivo e 5 per il Collegio dei Sindaci Revisori di cui tre effettivi e due supplenti.

Qualora non sia stata presentata in tempo utile alcuna lista da parte dei soci, rimangono valide le decisioni prese dalla Commissione Elettorale in merito alla lista o più liste da porre in votazione.

#### **Art. 31°**

L'elettore è libero di scegliere tra le varie liste e di sostituire nella lista prescelta nomi dei candidati con altri di sua preferenza.

La lista votata per essere valida, qualora contenga un numero di candidati superiore al numero da eleggere per il Consiglio Direttivo non deve contenere un numero di preferenze superiori al numero dei consiglieri da eleggere. Nello stesso caso, qualora le preferenze non si siano espresse vale l'ordine di presentazione salvo eventuali cancellature.

In caso di votazione su più liste è valido anzitutto il voto di lista e la suddivisione dei posti nel Consiglio Direttivo che ogni lista potrà raggiungere avverrà in forma proporzionale a semplice suddivisione di quoziente ed a maggior resto secondo voti raccolti da ogni lista. Sono eletti i candidati di ciascuna lista che avranno raccolto il maggior numero di preferenze nel numero dei posti assegnati alla lista stessa.

#### **Art. 32°**

Le votazioni devono avvenire mediante scheda e svolgersi in forma segreta.

La scheda sarà unica anche nel caso di più liste di candidati. Le schede saranno preventivamente siglate da 3 (tre) componenti la Commissione elettorale.

L'urna, o le urne, nelle quali i soci depositeranno le schede saranno sigillate ed esposte al pubblico. Il periodo di votazione non potrà essere inferiore al due giorni consecutivi, dei quali uno festivo per non meno di 14 ore complessive di votazione.

Le votazioni dovranno svolgersi alla presenza di almeno 2 (due) membri della Commissione Elettorale che dovranno adottare tutte le misure necessarie (firma dell'elettore, depennazione dell'elettore dalla lista dei soci, ecc.) atte a garantire il regolare svolgimento delle elezioni.

### **Art. 33°**

La votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Eventuali contestazioni sul non regolare svolgimento delle elezioni devono essere presentate per iscritto alla Commissione Elettorale entro due giorni dall'avvenuta votazione.

La Commissione Elettorale decide inappellabilmente sull'accoglimento o meno delle eventuali contestazioni qualora la decisione sia presa all'unanimità. In caso non raggiunga l'unanimità rimetterà ogni decisione all'Assemblea Straordinaria dei soci che il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare entro un mese dalla data della chiusura delle votazioni.

## **TITOLO VII°**

### **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 34°**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo il cui numero dei componenti è determinato dalla Commissione elettorale.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico finanziario (bilancio).

Tale rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e dovrà indicare in modo chiaro e trasparente, anche per mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi e di sottoscrizioni conseguenti a manifestazioni legate a ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte occasionalmente. Tale rendiconto dovrà essere numerato e bollato, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2215 del Codice Civile, e tenuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2219 del Codice stesso. Inoltre il rendiconto dovrà essere conservato per un periodo pari a dieci anni e, in ogni caso, sino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo di imposta.

Il Consiglio Direttivo, di norma, dura in carica tre anni se è riconfermato, dopo il primo ed il secondo anno, dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci in sede di discussione ed approvazione di bilancio. Nessun limite vi è per la rielezione dei singoli consiglieri.

#### **Art. 35°**

Il Consiglio si compone oltre che della Presidenza, di un gruppo di Sezioni quanto siano le branche di attività svolte dall'Associazione. Ogni Sezione avrà un proprio responsabile che farà parte di diritto della Presidenza.

La Presidenza si compone, in linea di massima, del Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Amministratore, Cassiere, Economo, Segretario ai Soci, oltre che, come sopra detto, dai responsabili delle varie Sezioni.

#### **Art. 36°**

Le distribuzioni delle cariche della Presidenza e dei gruppi componenti le varie Sezioni sarà fatta a votazione segreta nella prima riunione del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla sua elezione, su proposta della Commissione Elettorale che l'ha convocato e che partecipa alla riunione di insediamento.

La designazione dei responsabili delle varie Sezioni nonché dei particolari incarichi da affidare a ciascun Consigliere è fatta in riunioni delle singole sezioni a votazione palese oppure segreta se richiesta dalla maggioranza dei componenti la Sezione.

#### **Art. 37°**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano domanda un terzo dei consiglieri od un Sindaco Revisore.

Le riunioni di Consiglio sono valide quando intervengano la metà più uno dei Consiglieri.

Le decisioni sono valide ed impegnative per tutti i consiglieri quando siano prese dalla maggioranza dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti la votazione viene ripetuta al termine della discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di nuova parità di voti decide il parere del Presidente, che è però tenuto a riconvocare il Consiglio Direttivo qualora questo, nella seduta in questione, non abbia ottenuta la partecipazione di almeno 2/3 dei Consiglieri.

Di norma le votazioni avvengono in forma palese. Devono essere però fatte o per appello nominale od in forma segreta quando lo ritenga il Presidente o sia richiesto da almeno 1/5 dei Consiglieri presenti.

Di norma le votazioni avvengono in forma palese. Devono essere però fatte o per appello nominale od in forma segreta, quando lo ritenga il Presidente o sia richiesto da almeno 1/5 dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 38°**

Le sedute di Consiglio, per decisione della Presidenza, possono essere anche convocate in pubblica seduta sempre che sia garantita per ogni consigliere la libertà di parola.

#### **Art. 39°**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione. Convoca le Assemblee Generali e presiede le riunioni di Consiglio ed esercita tutti quegli atti amministrativi che competono al rappresentante legale della Associazione. Per stipulare contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione e stare in giudizio a nome e nell'interesse della Associazione, deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio. Il Presidente può delegare per iscritto altre persone all'adempimento di particolari incarichi in rappresentanza della Associazione qualora le circostanze lo richiedano. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente che collabora con

esso in tutte le sue funzioni. Se però non si trattasse di impedimento temporaneo il Consiglio provvederà ad eleggere il nuovo Presidente fra i Consiglieri in carica.

#### **Art. 40°**

Le funzioni e le attività degli altri componenti la Presidenza, sono stabilite dal Consiglio secondo le indicazioni di massima dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio ha facoltà di esprimere in particolari regolamenti l'attività e le funzioni dei Consiglieri così come quelle più generali delle varie Sezioni ed in particolare la esplicazione di norme amministrative e patrimoniali. In tale ultimo caso i regolamenti stessi devono essere sottoposti a ratifica a semplice maggioranza dall'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria dei Soci.

#### **Art. 41°**

I Consiglieri hanno gli stessi diritti ed osservano i medesimi doveri dei soci. In particolare essi devono svolgere con competenza ed attaccamento alla Associazione le mansioni affidategli dal Consiglio. Sono obbligati, quando sia espressamente dichiarato, alla più completa riservatezza sulle discussioni che si svolgono nel Consiglio ed osservarne sempre le deliberazioni indipendentemente dalla loro espressione di voto.

Il Consigliere può essere dichiarato decaduto dal proprio incarico per decisione di 2/3 dei Consiglieri, quando esso non osservi gli impegni liberamente sottoscritti o sia inattivo senza un giustificato motivo e non partecipi a più di tre sedute consecutive del Consiglio.

#### **Art. 42°**

E data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare altri Consiglieri in sostituzione di quelli dichiarati decaduti od in conseguenza di un aumento delle branche d'attività dell'Associazione. In ogni modo il Consiglio Direttivo non potrà in alcun caso aumentare di oltre 1/10 il numero dei Consiglieri dal corpo sociale. La cooptazione avvenuta nel corso del primo anno nel quale il Consiglio è in carica, sarà sottoposta a ratifica nell'Assemblea annuale di bilancio così come sempre in tale occasione, potrà essere decisa, qualora dovesse ritenersi necessario, la cooptazione di un numero di Consiglieri superiore ad 1/10, per semplice approvazione dei convenuti all'Assemblea su proposta del Consiglio in carica.

Nel caso che il Consiglio Direttivo sia stato formato sulla base di elezioni su più liste o su una unica lista ma con un numero maggiore di candidati rispetto ai consiglieri da eleggere, l'eventuale cooptazione per sostituzione di un consigliere deve avvenire sulla medesima lista del consigliere decaduto seguendo l'ordine di precedenza stabilito dalle preferenze ricevute da ciascun candidato od in mancanza per ordine di presentazione.

La cooptazione per essere valida, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni qualora si verifici, prima di tre mesi del normale rinnovo, la decadenza (per dimissioni od altro) della metà più uno dei Consiglieri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **TITOLO VIII°**

#### **DEL COLLEGIO DEI SINDACI E DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 43°**

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti secondo le norme del presente Statuto od in casi eccezionali in forma diretta da una Assemblea generale dei Soci.

Il Collegio, di norma, dura in carica tre anni. Nessun limite è posto alla rielezione dei singoli componenti il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale viene insediato contemporaneamente al Consiglio Direttivo ed elegge, nelle forme e modi da esso ritenuti opportuni, il proprio Presidente così come stabilisce, in mancanza di una chiara indicazione del corpo elettorale (voti o preferenze ottenuti) l'ordine di precedenza dei Sindaci supplenti per eventuali sostituzioni di un Sindaco effettivo.

Qualora si verificino più di due decadenze da Sindaco effettivo (per dimissioni, decesso od altro) prima dei tre mesi dalla normale scadenza elettorale, il Collegio Sindacale deve essere rieletto nelle forme ordinarie o straordinarie previste dal presente Statuto.

I Sindaci hanno il diritto di partecipare con facoltà di parola, ma non di voto, a tutte le riunioni di Consiglio alle quali devono essere invitati.

I Sindaci possono essere prescelti fra cittadini non soci. Per l'incarico di Sindaco Revisore, e particolarmente di quello di Presidente del Collegio dei Sindaci, è preferibile la qualifica di professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale competente.

#### **Art. 44°**

Il Collegio dei Probiviri è designato dall'Assemblea a votazione palese, o a votazione segreta se richiesta dalla maggioranza dei presenti, su nominativi proposti dal Presidente o da altri Consiglieri nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo stesso.

Il Collegio si comporrà di tre membri scelti fra quei soci che abbiano dimostrato di possedere particolari requisiti di serietà e di obbiettività di giudizio oltre che di anzianità di iscrizione all'Associazione.

## **TITOLO IX°**

### **DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLENIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 45°**

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere discussa e deliberata in Sede di Assemblea Generale straordinaria dei soci come previsto negli artt. dal 19 al 27 del presente Statuto.

Qualora però si intendano modificare gli artt. 46, 47 e 48 dovrà tenersi una speciale Assemblea straordinaria che può essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta firmata di almeno 2/3 dei soci. Le deliberazioni di tale Assemblea a pena di nullità devono essere prese in prima convocazione con l'intervento di almeno 9/10 dei soci ed in seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, con l'intervento di almeno 8/10 dei soci. Le deliberazioni devono essere approvate, per essere valide, da almeno 7/10 dei soci intervenuti. Il verbale dovrà essere sottoscritto, a pena di nullità della delibera, da tutti i soci intervenuti.

#### **Art. 46°**

La data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, chiamata a discutere lo scioglimento della Associazione o dell'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei beni immobili (Sede od altro), dovrà essere stabilita fra il venticinquesimo e trentacinquesimo giorno dalla comunicazione ai soci della convocazione dell'assemblea.

#### **Art. 47°**

L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione presa in Assemblea straordinaria, all'uopo convocata dal Consiglio Direttivo, per iniziativa propria od in seguito a richiesta firmata da almeno 7/10 dei soci. Le deliberazioni per lo scioglimento devono essere prese in prima convocazione con l'intervento o rappresentanza di almeno 6/10 dei soci. In seconda convocazione, anche un'ora dopo la prima, con l'intervento a rappresentanza di almeno 5/10 dei soci. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno 7/10 dei soci intervenuti. Il verbale dovrà essere sottoscritto, a pena di nullità della delibera, da tutti i soci intervenuti.

#### **Art. 48°**

Per la vendita o la donazione dell'eventuale immobile adibito a Sede sociale e di qualsiasi altro immobile di proprietà dell'Associazione le delibere devono essere prese, a pena di nullità, con le modalità e le maggioranze di cui agli artt. 45 e 46 del presente Statuto.

#### **Art. 49°**

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea potrà affidarne la liquidazione ad una Commissione di stralcio composta di cinque soci con le più ampie facoltà di liquidare, ed anche di rappresentanza legale.

La nomina avverrà con le modalità della elezione del Consiglio. Con l'entrata in funzione della Commissione di stralcio cessa il Consiglio Direttivo e quindi il Collegio dei Probiviri, ma rimangono in carica i Sindaci.

#### **Art. 50°**

Terminata la liquidazione delle attività e passività dell'Associazione, la Commissione di stralcio riferirà sul proprio operato, controllato dai Sindaci con relazione convalidata dal loro parere, dall'Assemblea Generale per l'approvazione della liquidazione. Quest'Assemblea sarà regolata dalle norme e delibererà con la maggioranza delle Assemblee ordinarie. Per ogni eventuale rimanenza passiva, saranno solidalmente responsabili tutti i soci indistintamente. Ogni rimanenza attiva sarà devoluta ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità. Qualora ricorra questa seconda ipotesi dovrà essere preventivamente sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/97.

#### **Art. 51°**

Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare notizia del decesso di un socio, mediante avviso da apporre nella Sede sociale per dar modo ai soci di presenziarne i funerali.

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di onorare nelle forme più opportune i soci defunti.

#### **Art. 52°**

Il vessillo che rappresenta la Società sarà un drappo rettangolare colore verde con frangia in colore oro, e collegato dal lato minore ad un'asta.

Sul drappo figurerà in colore oro la denominazione sociale. Misura e decorazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 53°**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto che non ne sia in deroga, delibererà il Consiglio Direttivo.

# INDICE

<b>STATUTO</b> .....	<b>1</b>
DELLA "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI RIFREDI - 1883" .....	1
<b>TITOLO I°</b> .....	<b>1</b>
DISPOSIZIONI GENERALI .....	1
Art. 1° .....	1
Art. 2° .....	1
<b>TITOLO II°</b> .....	<b>1</b>
Art. 3° .....	1
Art. 4° .....	1
<b>TITOLO III°</b> .....	<b>2</b>
DELL' AMMISSIONE E DEI DIRTTTI E DOVERI DEI SOCI .....	2
Art. 5° .....	2
Art. 6° .....	2
Art. 7° .....	2
Art. 8° .....	2
Art. 9° .....	2
Art. 10° .....	2
Art. 11° .....	2
Art. 12° .....	2
Art. 13° .....	3
Art. 14° .....	3
Art. 15° .....	3
Art. 16° .....	3
Art. 17° .....	3
<b>TITOLO IV°</b> .....	<b>3</b>
DELLE QUOTE SOCIALI .....	3
Art. 18° .....	3
<b>TITOLO V°</b> .....	<b>3</b>
DELLE ASSEMBLEE .....	3
Art. 19° .....	3
Art. 20° .....	4
Art. 21° .....	4
Art. 22° .....	4
Art. 23° .....	4
Art. 24° .....	4
Art. 25° .....	4
Art. 26° .....	4
Art. 27° .....	4
<b>TITOLO VI°</b> .....	<b>5</b>
NORME ELETTORALI .....	5
Art. 28° .....	5
Art. 29° .....	5
Art. 30° .....	5
Art. 31° .....	5
Art. 32° .....	5
Art. 33° .....	6
<b>TITOLO VII°</b> .....	<b>6</b>
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO .....	6
Art. 34° .....	6
Art. 35° .....	6
Art. 36° .....	6
Art. 37° .....	6
Art. 38° .....	6
Art. 39° .....	6
Art. 40° .....	7
Art. 41° .....	7
Art. 42° .....	7
<b>TITOLO VIII°</b> .....	<b>7</b>
DEL COLLEGIO DEI SINDACI E DEI PROBIVIRI .....	7
Art. 43° .....	7
Art. 44° .....	7
<b>TITOLO IX°</b> .....	<b>8</b>
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLENIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE .....	8
Art. 45° .....	8
Art. 46° .....	8
Art. 47° .....	8
Art. 48° .....	8
Art. 49° .....	8
Art. 50° .....	8
Art. 51° .....	8
Art. 52° .....	8
Art. 53° .....	8